Traduzione C-90/22-1

Causa C-90/22

Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Data di deposito:

10 febbraio 2022

Giudice del rinvio:

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte Suprema di Lituania)

Data della decisione di rinvio:

10 febbraio 2022

Ricorrente:

«Gjensidige» ADB

Altre parti:

«Rhenus Logistics» UAB

«ACC Distribution» UAB

Oggetto del procedimento principale

Domanda della ricorrente, «Gjensidige» ADB, nei confronti della resistente (altra parte in cassazione), «Rhenus Logistics» UAB, di risarcimento del danno a titolo di surrogazione.

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

Il procedimento in cassazione verte sulle norme giuridiche che disciplinano la portata di un accordo attributivo di competenza giurisdizionale, stipulato dalle parti di un contratto di trasporto internazionale, nell'ambito della determinazione sia della competenza giurisdizionale del giudice investito della controversia sorta da tale contratto, sia delle conseguenze giuridiche di una violazione delle norme sulla litispendenza. La questione sorta nella causa in relazione alla determinazione della competenza giurisdizionale dei giudici degli Stati membri che devono conoscere la controversia rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012,

concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento n. 1215/2012») e della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (1956) (in prosieguo: la «convenzione CMR»).

Questioni pregiudiziali

- 1. Se l'articolo 71 del regolamento n. 1215/2012, alla luce degli articoli 25, 29 e 31 nonché dei considerando 21 e 22 dello stesso, possa essere interpretato nel senso che consente l'applicazione dell'articolo 31 della convenzione CMR anche nei casi in cui una controversia rientrante nell'ambito di applicazione di questi due strumenti giuridici sia oggetto di un accordo attributivo di competenza.
- 2. Se, tenuto conto dell'intenzione del legislatore di rafforzare la tutela degli accordi attributivi di competenza nell'Unione europea, l'articolo 45, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 1215/2012 possa essere oggetto di un'interpretazione più estesa, nel senso di ricomprendere non solo la sezione 6 del capo II di tale regolamento, ma anche la sezione 7 dello stesso.
- 3. Se, dopo aver valutato le caratteristiche specifiche della situazione e le conseguenze giuridiche che ne derivano, sia possibile interpretare il termine «ordine pubblico» utilizzato nel regolamento n. 1215/2012 nel senso che esso ricomprende un motivo che fondi la decisione di non riconoscere una sentenza di un altro Stato membro laddove l'applicazione di una convenzione relativa a materie particolari, quale la convenzione CMR, crei una situazione giuridica in cui, nella stessa causa, l'accordo attributivo di competenza e la clausola sulla legge applicabile non vengono rispettati.

Disposizioni del diritto dell'UE e del diritto internazionale e giurisprudenza della Corte di giustizia citate

Considerando 21 e 22 e articoli 25, 29, 31, 45 e 71 del regolamento n. 1215/2012; articoli 31 e 41 della convenzione CMR.

Sentenza del 9 dicembre 2003, *Gasser*, C-116/02, punto 2 del dispositivo; sentenza del 28 aprile 2009, *Apostilides*, C-420/07, punto 58; sentenza del 4 maggio 2010, *TNT Express Nederland*, C-533/08, punti 48, 49 e 51; sentenza del 19 dicembre 2013, *Nipponkoa Insurance Co. (Europe)*, C-452/12, punti 40, 42 e 44; sentenza del 4 settembre 2014, *Nickel & Goeldner Spedition*, C-157/13, punto 2 del dispositivo; sentenza del 23 ottobre 2014, *flyLAL-Lithuanian Airlines*, C-302/13, punto 49; sentenza del 16 luglio 2015, *Diageo Brands*, C-681/13, punto 39 e punto 1 del dispositivo; conclusioni dell'avvocato generale Bot del 6 settembre 2018 nella causa *Liberato*, C-386/17, paragrafi da 74 a 90; sentenza del 16 gennaio 2019, *Liberato*, C-386/17, dispositivo.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- Il cliente, «ACC Distribution» UAB, e il vettore, «Rhenus Logistics» UAB, hanno concluso un contratto di servizi di trasporto (in prosieguo: «il contratto di trasporto») avente ad oggetto il trasporto di una spedizione di apparecchiature informatiche dai Paesi Bassi alla Lituania. Il trasporto della merce non è stato effettuato dalla «Rhenus Logistics» UAB stessa, poiché il vettore effettivo è stata la società polacca «Kark-Trans» PPHU. Nella notte tra il 23 e il 24 gennaio 2017, veniva rubata una parte della spedizione (5 155 kg) in occasione della sosta effettuata dal conducente del camion che la trasportava presso un parcheggio non custodito in Germania.
- La clausola 2 della sezione del contratto di trasporto intitolata «Responsabilità delle parti» stabiliva che «le controversie e i disaccordi che possono sorgere nel corso dell'esecuzione del presente contratto saranno, per quanto possibile, risolti mediante trattative tra le parti». La clausola 3 di tale sezione stabiliva che «nel caso in cui le controversie e i disaccordi non siano risolti mediante trattative tra le parti, essi saranno deferiti all'autorità giurisdizionale del distretto della sede legale del Cliente». Poiché la sede legale (indirizzo) del cliente, «ACC Distribution» UAB, si trova in Lituania, ne consegue che le parti del contratto di trasporto avevano convenuto la competenza delle autorità giurisdizionali lituane a risolvere le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.
- La compagnia assicurativa, «Gjensidige» ADB, aveva assicurato le spedizioni appartenenti al contraente dell'assicurazione, «ACC Distribution» UAB, contro tutti i rischi per la durata del contratto, vale a dire dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017. La «Gjensidige» ADB ha riconosciuto che il furto di una spedizione fosse un evento assicurato, e ha versato la somma di EUR 205 108,89 a titolo di indennità di assicurazione al contraente dell'assicurazione, la «ACC Distribution» UAB, il 21 aprile 2017.
- Il 3 febbraio 2017 è stata intentataa la causa civile n. C/02/329931/HA ZA 17-290 4 dinanzi al Tribunale, sezione del cantone Zelanda-Brabante occidentale, del Regno dei Paesi Bassi (in prosieguo: «il tribunale olandese») da parte delle società Post & Co Belgium BVBA e «Rhenus Logistics» UAB nei confronti delle convenute «ACC Distribution» UAB, «Gjensidige» ADB, Dell Technology and solutions Limited and Dell (PS) Limited, al fine di ottenere una dichiarazione negativa che determinasse i limiti della responsabilità civile del vettore. Nell'ambito del procedimento, le convenute «ACC Distribution» UAB e «Gjensidige» ADB hanno sollevato la questione della competenza giurisdizionale, sostenendo che il tribunale doveva dichiarare la propria incompetenza a conoscere della causa, in virtù del fatto che nel contratto di trasporto sottoscritto tra le parti era stato stipulato un accordo attributivo di competenza. Con decisione del 23 agosto 2017, il tribunale olandese ha rigettato tale domanda delle convenute con la motivazione che l'accordo attributivo di competenza stipulato dalle parti del contratto di trasporto, limitando la scelta dei giudici competenti ai sensi dell'articolo 31 della convenzione CMR, era contrario a tale disposizione della

convenzione CMR e pertanto nullo ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, della stessa convenzione.

- Il 19 settembre 2017, la ricorrente, «Gjensidige» ADB, ha promosso un procedimento civile dinanzi al Kauno apygardos teismas (Tribunale regionale di Kaunas; in prosieguo: il «tribunale regionale») contro la convenuta «Rhenus Logistics» UAB al fine di ottenere il risarcimento dei danni quantificati in EUR 205 108,89, oltre interessi. La ricorrente, «Gjensidige» ADB, ha dichiarato che, dopo aver versato l'indennità di assicurazione a seguito del furto della spedizione al contraente dell'assicurazione, la «ACC Distribution» UAB, il credito di quest'ultima nei confronti del vettore «Rhenus Logistics» UAB a titolo di responsabilità civile in virtù del contratto di trasporto, le era stato trasferito per surrogazione.
- La convenuta, la «Rhenus Logistics» UAB, ha concluso per l'improcedibilità dell'azione. Essa ha affermato che la proposizione del ricorso dinanzi al tribunale regionale ha generato una situazione di litispendenza che doveva essere risolta riconoscendo la competenza giurisdizionale del tribunale olandese a conoscere della controversia tra le parti, in quanto l'azione dinanzi al tribunale olandese era stata avviata in precedenza.
- Con ordinanza del 12 marzo 2018, il tribunale regionale ha sospeso il 7 procedimento in attesa della sentenza definitiva nella causa civile n. C/02/329931/HA ZA 17-290 che era in corso di trattazione presso il tribunale olandese; esso non ha accolto la richiesta della convenuta, «Rhenus Logistics» UAB, di improcedibilità dell'azione Con ordinanza del 19 luglio 2018, la Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d'appello della Lituania; in prosieguo: la «Corte d'appello») ha confermato l'ordinanza del tribunale regionale del 12 marzo 2018. La Corte d'appello, in considerazione dell'accordo attributivo di competenza stipulato nel contratto di trasporto e dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, ha dichiarato la competenza dei giudici lituani. Inoltre, essa ha stabilito che l'applicazione delle disposizioni relative alla competenza alternativa e delle norme sulla litispendenza di cui all'articolo 31, paragrafi 1 e 2, della convenzione CMR, non era giustificata nel caso di specie, in quanto sarebbe stata contraria ai principi fondamentali del regolamento n. 1215/2012, in particolare alla prevedibilità della competenza giurisdizionale e all'efficacia dell'accordo tra le parti.
- Con sentenza del 25 settembre 2019 nelle cause riunite C/02/329931/HA ZA 17-290 e 17-824, il tribunale olandese ha dichiarato che la responsabilità delle ricorrenti nel procedimento dinanzi a sé pendente, «Rhenus Logistics» UAB e Post & Co Belgium BVBA, nei confronti delle convenute, «ACC Distribution» UAB, «Gjensidige» ADB, Dell Technology and solutions Limited and Dell (PS) Limited, era limitata e non poteva superare il calcolo delle indennità stabilito dall'articolo 23, paragrafo 3, della convenzione CMR. Tale sentenza non è stata impugnata.

- In esecuzione della sentenza del tribunale olandese del 25 settembre 2019, la convenuta, «Rhenus Logistics» UAB, in data 14 febbraio 2020, ha versato alla ricorrente, «Gjensidige» ADB, a titolo di indennità EUR 61 229,05 (risarcimento danni per un importo di EUR 40 854,20, oltre interessi). L'11 maggio 2020, la ricorrente ha depositato una rinuncia parziale alla domanda (pari a EUR 40 854,20) e ha chiesto che fosse accolta la restante parte della domanda di risarcimento danni per un importo pari a EUR 164 254,69. Con ordinanza del 12 febbraio 2020, il tribunale regionale ha riassunto il procedimento civile che era stato sospeso.
- 10 Con sentenza del 22 maggio 2020, il tribunale regionale ha accettato la rinuncia parziale della domanda della ricorrente, «Gjensidige» ADB (pari a EUR 40 854,20), e ha posto fine a tale parte del procedimento, respingendo il resto del ricorso. Il tribunale regionale ha stabilito che la sentenza definitiva del tribunale olandese avesse efficacia di giudicato nella presente causa.
- Con ordinanza del 25 febbraio 2021, la Corte d'appello ha confermato la sentenza del tribunale regionale del 22 maggio 2020. La Corte d'appello ha dichiarato che, tenuto conto dell'accordo pertinente tra le parti del contratto di trasporto in merito al foro di risoluzione delle loro controversie, poteva essere promosso un ricorso dinanzi a un tribunale lituano sia ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 (competenza esclusiva) sia in applicazione delle norme alternative per la determinazione della competenza internazionale di cui all'articolo 31, paragrafo 1, della convenzione CMR. Essa ha statuito che l'applicazione nella presente causa delle norme alternative per la determinazione della competenza internazionale previste dalla convenzione CMR, al fine di risolvere la controversia insorta tra le parti, non avrebbe violato i principi essenziali del regolamento n. 1215/2012 e non avrebbe avuto conseguenze per il buon funzionamento del mercato interno meno favorevoli rispetto a quelle che sarebbero derivate dall'applicazione dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012. Dopo aver valutato l'identità fra la causa civile trattata per il risarcimento del danno a titolo di surrogazione e la causa civile relativa alla determinazione dei limiti della responsabilità civile del vettore trattata dinanzi al tribunale olandese, la Corte d'appello ha stabilito che esse non soddisfacevano il requisito dell'identità delle controversie (le parti erano diverse, così come era diverso il fondamento giuridico delle domande proposte attraverso l'azione) ma che tuttavia dovevano essere considerate incondizionatamente connesse (gli obiettivi di entrambe le cause e i fatti alla base di entrambe le cause coincidono). Secondo la Corte d'appello, il giudice di primo grado si è giustamente basato sulla sentenza del tribunale olandese – che ha determinato la responsabilità civile limitata della convenuta – come un fatto accertato e ha giustamente concluso che non era giustificato riesaminare la questione dell'applicazione di una maggiore estensione della responsabilità civile.
- 12 Il 2 giugno 2021, il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania; in prosieguo: la «Corte di cassazione») ha ammesso il ricorso in cassazione proposto dalla ricorrente, «Gjensidige» ADB, con cui quest'ultima chiedeva il

riesame dell'ordinanza della Corte d'appello del 25 febbraio 2021 e altresì un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia al fine di accertare se l'accordo attributivo di competenza debba essere classificato come esclusivo nella fattispecie e quali siano le conseguenze giuridiche in caso di violazione dello stesso. Nel ricorso in cassazione, la ricorrente afferma, tra l'altro, che, poiché vi era un conflitto tra le norme sulla competenza giurisdizionale stabilite dalla convenzione CMR e quelle stabilite dal regolamento n. 1215/2012, avrebbe dovuto prevalere la norma giuridica di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, che equipara la competenza delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro specificate nell'accordo attributivo di competenza alla competenza esclusiva. Ingiustificatamente la Corte d'appello ha applicato le norme alternative per la determinazione della competenza internazionale di cui all'articolo 31, paragrafo 1, della convenzione CMR, poiché la loro applicazione aveva conseguenze meno favorevoli sul buon funzionamento del mercato interno e non salvaguardava i principi di funzionamento dell'Unione.

Nella sua risposta al ricorso in cassazione, la convenuta, «Rhenus Logistics» UAB, ha chiesto il rigetto della domanda della ricorrente di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, il rigetto del ricorso in cassazione e la conferma dell'ordinanza della Corte d'appello del 25 febbraio 2021.

Argomenti della Corte di cassazione e sua posizione nel procedimento pregiudiziale

- Secondo il giudice del rinvio, sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia, occorre trarre le seguenti conclusioni preliminari: (i) le disposizioni della convenzione CMR sono applicabili in materia di competenza internazionale, compreso l'articolo 31 di tale convenzione, secondo cui gli accordi attributivi di competenza non sono esclusivi e in deroga ad essi un'azione può essere intentata dinanzi a uno dei giudici indicati in tale articolo (sentenza *Nickel & Goeldner Spedition*); (ii) la valutazione dell'identità delle azioni ai fini della litispendenza deve essere effettuata conformemente alle norme previste dal regolamento UE; (iii) nel caso di specie, le azioni proposte dinanzi al tribunale olandese e al tribunale lituano sono identiche [sentenza *Nipponkoa Insurance Co. (Europe)*]. Di conseguenza, per quanto riguarda i soggetti coinvolti in entrambi i gruppi di procedimenti giudiziari intentati in Lituania e nei Paesi Bassi, nel caso di specie è di particolare rilevanza giuridica l'articolo 29 del regolamento n. 1215/2012.
- L'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 fa salvo, in particolare, l'articolo 31, paragrafo 2, il quale, prevedendo un'eccezione alla norma sulla litispendenza, obbliga un'autorità giurisdizionale di qualunque altro Stato membro a sospendere il procedimento fino a quando l'autorità giurisdizionale adita sulla base dell'accordo attributivo di competenza dichiara di non essere competente ai sensi di tale accordo. In secondo luogo, l'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento n. 1215/2012 obbliga qualunque altra autorità giurisdizionale a dichiarare la propria incompetenza se l'autorità giurisdizionale designata nell'accordo

attributivo di competenza ha accertato la propria competenza internazionale. Pertanto, l'articolo 29, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafi 2 e 3, prevedono un'eccezione alla regola generale di litispendenza sulla base della priorità cronologica, nei casi in cui sia stato stipulato un accordo attributivo di competenza.

16 Come risulta dal tenore letterale dell'articolo 31 della convenzione CMR, la competenza dell'autorità giurisdizionale designata nell'accordo attributivo di competenza non è considerata esclusiva. Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, la competenza attribuita dall'accordo attributivo di competenza è considerata esclusiva, salvo diverso accordo tra le parti. Di conseguenza, la convenzione e il regolamento valutano gli accordi attributivi di competenza in maniera opposta. Si può ritenere che l'articolo 31 della convenzione CMR, nella misura in cui prevede accordi attributivi di competenza non esclusivi e consente che siano intentate azioni dinanzi ad autorità giurisdizionali diverse da quelle designate nell'accordo attributivo di competenza, possa essere contrario al diritto dell'Unione. La Corte di cassazione solleva alcuni dubbi sulla compatibilità dell'articolo 31 della convenzione CMR, nella misura in cui prevede una valutazione particolarmente libera degli accordi attributivi di competenza, con il regolamento n. 1215/2012 sotto il profilo della prevedibilità del foro competente, della certezza del diritto per i suoi destinatari, della buona amministrazione della giustizia, della riduzione massima del rischio di procedimenti paralleli, della reciproca fiducia nella giustizia nell'ambito dell'Unione e di altri principi.

Sulle conseguenze giuridiche di una violazione delle norme sulla litispendenza in caso di stipula di un accordo attributivo di competenza

- 17 L'articolo 29 del regolamento n. 1215/2012 non tratta direttamente le conseguenze giuridiche nel caso in cui l'autorità giurisdizionale adita in precedenza non si conformi all'accordo attributivo di competenza stipulato tra le parti che designi una diversa autorità giurisdizionale, e si dichiari competente a conoscere dell'azione promossa dinanzi ad essa.
- Il testo del regolamento n. 1215/2012 non prevede *expressis verbis* un motivo di non riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro in violazione di un accordo attributivo di competenza. Interpretare le disposizioni di tale regolamento nel senso che una violazione della norma sulla litispendenza laddove vi sia un accordo attributivo di competenza non produce conseguenze giuridiche, può portare a una situazione in cui, in sostanza, si consente di intentare contemporaneamente due serie di procedimenti giudiziari per azioni identiche. In tal caso, il principio dell'*ubi ius ibi remedium* potrebbe perdere di senso e potrebbero crearsi condizioni favorevoli per eludere l'obiettivo, perseguito dal regolamento n. 1215/2012, di tutelare le clausole attributive di competenza e di conferire loro un significato esclusivo.

- La Corte di cassazione chiede se le disposizioni del regolamento n. 1215/2012 debbano essere interpretate nel senso che ricomprendono la tutela degli accordi attributivi di competenza anche a livello di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni. Sebbene, a differenza dell'articolo 24 del regolamento n. 1215/2012, che disciplina la competenza esclusiva, le parti di un accordo attributivo di competenza possono modificare la loro volontà di adire il giudice designato nell'accordo e possono avvalersi della possibilità di proroga della competenza prevista all'articolo 26, paragrafo 1, di tale regolamento, l'articolo 25 dello stesso utilizza, per definire un accordo attributivo di competenza, la nozione di competenza esclusiva. Inoltre, l'articolo 31 del regolamento n. 1215/2012 richiede che, affinché le norme sulla litispendenza trovino applicazione nel caso in cui le parti abbiano stipulato un accordo attributivo di competenza, deve essere adita l'autorità giurisdizionale designata nell'accordo, il che già indica la volontà di almeno una delle parti di rispettare l'accordo attributivo di competenza.
- La situazione del caso di specie solleva anche questioni di compatibilità con le 20 esigenze di ordine pubblico. L'inosservanza degli accordi attributivi di competenza può avere conseguenze pratiche per le parti di un procedimento e tali conseguenze non si limitano solo alla trattazione di una controversia dinanzi a un tribunale diverso da quello convenuto nell'accordo attributivo di competenza. L'articolo 29 della convenzione CMR, che disciplina la possibilità per il vettore di invocare la limitazione di responsabilità, ricollega la questione della legge applicabile alla competenza dell'autorità giurisdizionale adita. In conseguenza dell'inosservanza di un accordo attributivo di competenza può anche divenire applicabile una legge diversa da quella che sarebbe applicabile nel caso in cui venisse rispettato l'accordo attributivo di competenza. Tale circostanza solleva ragionevoli dubbi sulla compatibilità dell'articolo 29 della convenzione CMR e sul suo rapporto con l'articolo 3 e con l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), che riconoscono alle parti il diritto di scegliere la legge applicabile a un contratto di trasporto.
- Non bisogna trascurare il fatto che, nel caso in cui un'autorità giurisdizionale non designata nell'accordo attributivo di competenza si dichiari competente e nella questione di cui trattasi venga applicata la legge dell'autorità giurisdizionale adita (*lex fori* in latino), il convenuto si troverebbe di fronte a problemi di competenza giurisdizionale e di legge applicabile, poiché la causa che lo riguarda sarebbe trattata non solo da un'autorità giurisdizionale diversa da quella che lo stesso poteva ragionevolmente attendersi, ma anche in base a disposizioni rispetto alle quali tale soggetto non ha avuto la possibilità di regolare la propria condotta nel contesto del rapporto giuridico. Pertanto, in circostanze eccezionali, ad esempio in caso di violazione delle norme sulla litispendenza a causa dell'inosservanza dei regolamenti applicabili e della giurisprudenza della Corte di giustizia o laddove tale violazione può comportare la lesione di diritti procedurali più importanti, sembrerebbe giustificato invocare il non riconoscimento in virtù dell'ordine pubblico dello Stato membro richiesto.

Motivazione sintetica della domanda di pronuncia pregiudiziale

La risposta alle questioni enunciate nel dispositivo della presente ordinanza e sottoposte alla Corte di giustizia è di fondamentale importanza per la presente causa, in quanto consentirebbe una corretta applicazione delle disposizioni del regolamento n. 1215/2012 sulle quali la Corte non si è ancora pronunciata.

